

Infostudio

N. 30 del 27.04.2018

Ai gentili Clienti
Loro sedi**OGGETTO: Ecobonus. Vademecum dei diversi interventi agevolabili**

Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento intendiamo informarla che l'Enea ha pubblicato i vademecum operativi relativi ai diversi interventi agevolabili in materia di detrazioni Irpef ecobonus alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018.

Premessa

L'Enea ha recentemente pubblicato sul proprio sito i vademecum operativi relativi ai diversi interventi che danno diritto alle detrazioni Irpef spettanti per interventi di risparmio energetico sugli immobili residenziali e non, vademecum che recepiscono le diverse novità introdotte dalla Legge n° 205/2017, Legge di Bilancio 2018.



Le indicazioni tecniche ed operative individuate dall'Enea devono essere considerati in toto ai fini dell'effettiva spettanza delle detrazioni Irpef citate (<http://www.acs.enea.it/vademecum/>).

L'Ecobonus già rivisto in maniera rilevante dalla scorsa Legge di Bilancio (Legge n°232/2016) che ha introdotto per interventi di maggior rilievo sulle parti condominiali le aliquote detratte del 70% e del 75%, prorogando sempre per i lavori condominiali i benefici fiscali fino al 2021, è stato confermato anche per il 2018 nella misura del 65% per lavori che riguardano le singole unità immobiliari. Pare opportuno precisare quelli che sono gli interventi che danno diritto alla detrazione ecobonus.

Le spese per le quali viene riconosciuta la detrazione per interventi di efficientamento deve essere collegata a lavori che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e riguardano in generale:

Ecobonus- Interventi agevolabili

- ⇒ la riduzione del fabbisogno energetico;
- ⇒ il miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti ecc);
- ⇒ l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
- ⇒ la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione

L'agevolazione è prevista anche per l'acquisto e la posa in opera:

- ↳ delle schermature solari indicate nell'allegato M del Decreto Legislativo n. 311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
- ↳ di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

IL BENEFICIO FISCALE È ESTESO ALLE SPESE SOSTENUTE DAL 1° GENNAIO 2016

- per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

Sofferamoci in questa sede, sulla novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, andando ad analizzare nella presente infostudio le indicazioni operative fornite di recente dall'Enea (L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile).

L'intervento della Legge di Bilancio 2018

Con l'intervento della Legge di Bilancio 2018 passa dal 65% al 50% la detrazione per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018 per l'acquisto e posa in opera:

- ⇒ di finestre comprensive di infissi;
- ⇒ di schermature solari;
- ⇒ di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A (vedi regolamento delegato (UE) n. 811/2013); sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente;
- ⇒ di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

LA DETRAZIONE SI APPLICA NELLA MISURA DEL 65%

- per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e **contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII** (come da comunicazione della Commissione Europea 2014/C 207/02), o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione».

ULTERIORI NOVITA

Super-bonus condomini

In materia di lavori condominiali arriva il c.d. super-bonus; per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (vedi ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003) finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste per l'ecobonus maggiorato 70%-75% (comma 2- quater art.14 D.L. 63/2013) e per il sismabonus (art.16 comma 1 quinquies), viene riconosciuta una detrazione nella misura dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, o nella misura dell'85 % ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

OSSERVA - Oggetto di intervento è stato altresì la cessione del credito fiscale connesso agli interventi di riqualificazione energetica; la detrazione è ora cedibile a soggetti terzi per tutte le tipologie di intervento e non solo per quelli che riguardano le parti comuni condominiali, quindi anche a quelli fatti sulle singole unità immobiliari, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali. Tale previsione vale anche per i soggetti incapienti (no-tax area) per i quali grazie all'Intervento del D.L. 50/2017, rimane ferma la possibilità di cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari. Si rimanda a tal proposito al provvedimento A.D.E. del 28 agosto 2017.

Analizzate le principali novità che hanno previsto altresì il rafforzamento dei controlli effettuati dall'Enea in riferimento alla totalità degli interventi di risparmio energetico, addentriamoci nel documento successivo, scheda pratica, sulle indicazioni operative da seguire ai fini della spettanza delle detrazioni citate.